

LA GIUNTA REGIONALE

- vista la legge regionale novembre 2010, n. 37 “Nuove disposizioni per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione. Abrogazione della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14”;
- richiamato l’art. 26 della l.r. 37/2010 che dispone che i Comuni, singolarmente o in forma associata anche attraverso le Comunità montane, possono realizzare o, comunque, garantire la presenza sul proprio territorio di rifugi per il ricovero temporaneo dei cani, per periodi non superiori a sessanta giorni e che la Regione contribuisce a tale realizzazioni nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1952 del 5 ottobre 2012 recante “Indirizzi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici necessari al fine del contenimento della spesa per il rispetto del patto di stabilità”, con la quale è disposta la riduzione di dieci punti percentuali dell’intensità massima di aiuto di tutte le leggi regionali aventi ad oggetto contributi economici di qualunque genere, espressi in percentuale;
- considerato, alla luce della suddetta deliberazione, che l’entità dei contributi di cui all’articolo 26 della L.R. 37/2010 è rideterminata nella misura massima del 60 per cento della spesa ammissibile;
- richiamato l’art. 26, comma 7, della stessa l.r. 37/2010 il quale dispone che la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le spese ammissibili a contributo, i criteri per la determinazione del contributo concedibile, la documentazione di spesa necessaria ai fini dell'erogazione e ogni altro aspetto procedimentale correlato all'ottenimento dei contributi di cui all’articolo 26 della stessa legge;
- ritenuto di dover definire quanto sopra per l’approvazione ai fini della concessione dei contributi di cui all’articolo 26 della l.r. 37/2010 per la realizzazione di rifugi comunali per cani;
- richiamata la lettera d) del comma 2 dell’articolo 65 (Funzioni e competenze del Consiglio permanente degli enti locali) della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”, che prevede che il Consiglio permanente degli enti locali esprima parere su proposte di provvedimenti amministrativi a carattere generale o regolamentare che interessino gli enti locali, e ad esso sottoposte dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale secondo le rispettive competenze;
- richiamato il parere favorevole espresso dal Consiglio permanente degli enti locali (C.P.E.L.) con nota in data 19 giugno 2013, prot. n. 2522 in merito alla proposta della presente deliberazione;
- richiamato l’art. 33, comma 4, della l.r. 37/2010, il quale dispone che le iniziative di cui agli articoli 26 e 29, sono finanziate a decorrere dall'anno 2014 mediante trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione nell'ambito degli interventi regionali in materia di finanza locale determinati a decorrere dall'anno 2014, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48;

- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2489 in data 28 dicembre 2012 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2013/2015, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2013 e di disposizioni applicative;
- precisato che la presente proposta di deliberazione è da ritenersi correlato all'obiettivo 71060003 "1.4.2.21 – Interventi d'investimento di finanza locale con vincolo di destinazione per opere di pubblica utilità";
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta del Presidente della Regione, Augusto Rollandin;
- ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di approvare, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 37/2010, i criteri per determinare il contributo concedibile per la realizzazione di rifugi comunali per cani e la spesa massima ammissibile a contributo, che in allegato costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di stabilire che, in applicazione dell'art. 33, comma 4, della l.r. 37/2010, le iniziative di cui al precedente punto 1) sono finanziate a decorrere dall'anno 2014;
- 3) di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della competente struttura dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali al CELVA, all'AVAPA Onlus, al Ministero della Salute e al Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
- 4) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

§

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE PER LA REALIZZAZIONE DI RIFUGI COMUNALI PER CANI E DETERMINAZIONE DELLA SPESA MASSIMA AMMESSA A CONTRIBUTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE REGIONALE 37/2010.

1. I Comuni, singolarmente o in forma associata anche attraverso le Comunità montane, possono realizzare o, comunque, garantire la presenza sul proprio territorio di rifugi per il ricovero temporaneo dei cani, per periodi non superiori a sessanta giorni.
2. I rifugi comunali per cani garantiscono il ricovero degli animali catturati o ritrovati per il tempo necessario alla loro riconsegna ai proprietari o detentori ovvero al loro trasferimento al canile regionale per il ricovero permanente. I rifugi comunali sono sottoposti a vigilanza e controllo igienico-sanitario da parte dei servizi veterinari dell'Azienda USL.
3. L'ubicazione dei rifugi comunali per cani deve essere approvata dai competenti servizi dell'Azienda USL che ne valutano la necessità e l'idoneità rispetto alle norme vigenti di igiene e sanità pubblica.
4. La Regione contribuisce alle spese per la costruzione, la ristrutturazione, l'ammodernamento e l'acquisto di attrezzature per i rifugi comunali per cani nella misura massima del 60 per cento della spesa ammissibile, pari ad un massimo di Euro 15.000; la restante parte della spesa è posta a carico dei Comuni o delle Comunità montane, così come le spese per la gestione ordinaria e la conduzione dei rifugi. Il contributo è concesso sino alla copertura delle disponibilità presenti nel bilancio della Regione.
5. I Comuni o le Comunità montane che intendono accedere ai contributi regionali devono presentare domanda alla struttura regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, entro il 30 giugno di ogni anno, per ottenere l'assegnazione del contributo l'anno successivo. Alla domanda, inviata con A.R. o tramite posta certificata, deve essere allegata la seguente documentazione:
 - relazione di presentazione e descrizione dell'opera in relazione all'utilità della stessa ai fini della riduzione del fenomeno di randagismo nel territorio di competenza;
 - progetto preliminare dell'opera;
 - dettaglio del preventivo di spesa;
 - modalità con la quale si reperisce la restante spesa non finanziata dalla Regione (delibera comunale, ecc);
 - tempi di realizzazione;
 - descrizione delle attività da svolgere e dei servizi integrati all'intervento strutturale ai fini del contenimento del randagismo.
6. Entro il 31 luglio di ogni anno la struttura regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria redige una graduatoria, per l'erogazione del contributo nell'anno successivo; a tal fine sono privilegiati in via prioritaria:

1. i progetti che prevedano la fruizione della struttura da parte di più comuni;
 2. i progetti che contemplino allo stesso tempo lo sviluppo di piani finalizzati al contenimento del randagismo.
7. Con provvedimento del dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria da effettuarsi entro il 31 agosto di ogni anno, viene approvata la graduatoria di cui al punto 6. e viene impegnata la spesa per la concessione dei contributi, la cui liquidazione avverrà nel modo seguente:
- nella misura del 50 per cento dell'ammontare del contributo concedibile, entro il mese di febbraio dell'anno successivo;
 - il saldo è erogato a conclusione delle attività ed entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute per la completa e corretta realizzazione delle iniziative ammesse a contributo.
8. I lavori devono essere realizzati entro due anni dalla data di concessione del contributo, pena revoca del contributo e restituzione dello stesso alla Regione.
9. I beneficiari del contributo devono presentare al termine dei lavori idonea documentazione attestante i lavori eseguiti e le spese sostenute.
10. Per le domande da presentare nel 2013, ai fini di ottenere il finanziamento nell'anno 2014, i termini stabiliti ai punti 5.6.7. sono prorogati di 90 giorni.